

# Legge 30 aprile 1999, n. 136

## Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1999 - suppl. ord. n. 97)

Il presente testo è modificato ed integrato ai sensi della Legge 08/02/2001, n. 21 (G.U. n. 45 del 23/02/2001), della Legge 24/11/2003, n. 326 (G.U. n. 273 del 25/11/2003), e del D.L. 30/12/2005, n. 273 (G.U. n. 303 del 30/12/2005), convertito, con modificazioni, in Legge 23/02/2006, n. 51 (G.U. n. 49 del 28/02/2006 - suppl. ord. n. 47).

### Capo I

#### NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

##### Artt. 1÷3

(Omissis)

*Si omettono gli articoli 1÷3, modificativi rispettivamente degli articoli 3, 8, 11, 18 e 22 della Legge 17/02/1992, n. 179, degli articoli 1, 3, 18 e 25 della Legge 05/08/1978, n. 457, e degli articoli 5 e 7-bis della Legge 18/12/1996, n. 891.*

##### Art. 4

*Disposizioni di modifica della Legge 24/12/1993, n. 560, e successive modificazioni*

*[1÷5] Si omettono i commi 1÷5, modificativi dell'art. 1 della Legge 24/12/1993, n. 560.*

[6] Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'art. 64 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, le regioni possono sospendere le alienazioni degli alloggi ricompresi nei piani di cui al comma 4 dell'art. 1 della Legge 24/12/1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, fatte salve quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi diritto abbiano già presentato la domanda di acquisto.

##### Art. 5

(Omissis)

*Si omette l'art. 5, modificativo degli articoli 8 e 11 del D.L. 05/10/1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in Legge 04/12/1993, n. 493.*

##### Art. 6

*Disposizioni in materia di cooperative edilizie*

[1] Ai fini dell'applicazione dell'art. 20, penultimo comma, del D.L. 08/04/1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/06/1974, n. 216, alle società cooperative edilizie di abitazione si applica il limite di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), secondo periodo, del D.P.R. 29/09/1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell'art. 21, comma 6, della Legge 31/01/1992, n. 59.

##### Art. 7

*Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica della Legge 23/12/1996, n. 662, e della Legge 22/10/1971, n. 865*

*[1÷3] Si omettono i commi 1÷3, modificativi dell'art. 2 della Legge 23/12/1996, n. 662.*

[4] Le disposizioni di cui al comma 59 dell'art. 2 della Legge 23/12/1996, n. 662, si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali.

[4] La disposizione di cui al comma 11 dell'art. 35 della Legge 22/10/1971, n. 865, come sostituito dall'art. 3, comma 63, lettera c), della Legge 23/12/1996, n. 662, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprietà delle aree, si interpreta nel senso che detta preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprietà o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto (1) delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare.

*[5] Si omette il comma 5, modificativo dell'art. 35 della Legge 22/10/1971, n. 865.*

[6] Le disposizioni di cui all'art. 35 della Legge 22/10/1971, n. 865, come modificate dall'art. 3, comma 63, della Legge 23/12/1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo, si applicano ai piani di zona di cui alla Legge 18/04/1962, n. 167, e loro eventuali integrazioni, adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima Legge n. 662 del 1996. (2)

##### Art. 8

*Riapertura dei termini di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 25/03/1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/05/1997, n. 135*

[2] Il termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara d'appalto, di cui al comma 1 dell'art. 14 del D.L. 25/03/1997, n. 67, convertito dalla Legge 23/05/1997, n. 135, è riaperto fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il successivo termine di novanta giorni di cui al medesimo comma 1 dell'art. 14, relativo alla destinazione dei finanziamenti, è conseguentemente riaperto fino al centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 9**

*(Omissis)*

*Si omette l'art. 9, relativo a disposizioni sulle cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia.*

## **Art. 10**

*Mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata*

[1] I tassi di interesse dei mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata possono essere oggetto di rinegoziazione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi dell'art. 2 della Legge 07/03/1996, n. 108. (3)

## **Art. 11**

*Attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 72, della Legge 23/12/1996, n. 662*

[1] Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'art. 2 della Legge 23/12/1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali competenti per territorio. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comuni ed operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e al presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilità delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'art. 27 della Legge 08/06/1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha altresì la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale, anche se avvenuta in data precedente alla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al presente comma, determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento.

[2] In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro il 31 dicembre 2007 (4) dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui allo stesso comma, sono esclusi dal finanziamento.

## **Art. 12**

*Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.*

*Disposizioni varie*

[1] Sono autorizzate varianti ai programmi di cui all'art. 18 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla Legge 12/07/1991, n. 203, già ammessi ai finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con il Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non comportino una variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi e che abbiano acquisito formale approvazione da parte del consiglio comunale.

[2] I programmi di cui all'art. 18 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla Legge 12/07/1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro il 31 dicembre 2007 (5) sono esclusi dal finanziamento.

[3] Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma 2 possono essere destinate all'adeguamento dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 26/04/1991, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10%.

[4] Fatta salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, gli ulteriori residui, da accertare alla conclusione del programma, sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti adottati per il biennio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16/03/1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18/05/1994.

[5] I contributi di cui all'art. 128 del testo unico approvato con D.P.R. 09/10/1990, n. 309 (6), non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al finanziamento dei programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere» da individuare in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del comitato esecutivo del CER tra le proposte presentate ai sensi dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22/10/1997 e 20/05/1998, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30/01/1998 e n. 119 del 25/05/1998..

[6] È autorizzata la rilocalizzazione dei programmi, di cui all'art. 18 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla Legge 12/07/1991, n. 203, per i quali sia stato concluso e ratificato accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici, ma non ancora sottoscritta la convenzione tra gli affidatari e il Segretariato generale del CER, a condizione che la richiesta pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'assenso del sindaco del comune interessato, alla certificazione da parte di quest'ultimo della conformità della vigente destinazione urbanistica con le previsioni del programma, nonché alla documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree indicate, e che non sia modificato il numero complessivo degli alloggi con le

relative quote di edilizia agevolata e sovvenzionata. Il Segretariato generale del CER esclude dal finanziamento i programmi di cui al presente comma per i quali non venga sottoscritta la relativa convenzione urbanistica entro centoventi giorni dalla data della richiesta di rilocalizzazione.

[7] Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione degli alloggi finanziati ai sensi dell'art. 18 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla Legge 12/07/1991, n. 203, alle finalità di cui al comma 6.

#### **Art. 13**

*Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione abitativa*

[1] Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione è indicato, tenendo conto del prezzo medio di mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel cui territorio l'immobile è ubicato; i comuni possono comunque avvalersi dell'Ufficio tecnico erariale.

[2] Sono abrogati il comma 6 dell'art. 7 del D.L. 15/12/1979, n. 629, convertito dalla Legge 15/02/1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'art. 5 del D.L. 29/10/1986, n. 708, convertito dalla Legge 23/12/1986, n. 899.

[3] Agli immobili acquistati ai sensi dell'art. 21-ter del D.L. 23/01/1982, n. 9, convertito dalla Legge 25/03/1982, n. 94, degli articoli 4 e 5-ter del D.L. 07/02/1985, n. 12, convertito dalla Legge 05/04/1985, n. 118, dell'art. 5 del D.L. 29/10/1986, n. 708, convertito dalla Legge 23/12/1986, n. 899, si applicano i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'art. 21-ter del D.L. 23/01/1982, n. 9, convertito dalla Legge 25/03/1982, n. 94, al comma 5 dell'art. 4 del D.L. 07/02/1985, n. 12, convertito dalla Legge 05/04/1985, n. 118, e al comma 12 dell'art. 5 del D.L. 29/10/1986, n. 708, convertito dalla Legge 23/12/1986, n. 899, si applicano esclusivamente agli alloggi di edilizia convenzionata.

#### **Art. 14**

*Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 05/08/1978, n. 457*

[1] I fondi di cui alla lettera r-bis) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 05/08/1978, n. 457, come modificata dall'art. 2, comma 3, della presente legge, sono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra le regioni, sulla base dei criteri indicati nelle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che hanno stabilito le relative riserve di finanziamenti.

[2] Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 31 della Legge 05/02/1992, n. 104.

#### **Art. 15**

*(Omissis)*

*Si omette l'art. 15, relativo alla cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad interventi eseguiti nel comune di Ancona.*

#### **Art. 16**

*Interpretazione autentica*

[1] L'art. 13 del D.L. 06/09/1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/11/1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal Titolo II dello stesso decreto legge e dalle successive leggi di rifinanziamento, nonché delle agevolazioni previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla Legge 05/08/1978, n. 457, e successive leggi di rifinanziamento, alla Legge 17/02/1992, n. 179, e successive modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28/04/1938, n. 1165, e successive modificazioni, relative alle cooperative a contributo erariale.

#### **Art. 17**

*Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica*

[1] I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[2] I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutilmente detto termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario ai sensi dell'art. 8 della Legge 17/02/1992, n. 179, come modificato dall'art. 1 della presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.L. 05/10/1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/12/1993, n. 493.

[2-bis] Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1. (7)

#### **Art. 18**

*Norme transitorie*

[1] Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112.

[2] Per i programmi di edilizia residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, le stesse procedure tecnico-finanziarie attuate in applicazione della Legge 05/08/1978, n. 457, con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli organi soppressi.

[3] I limiti di impegno di cui al comma 2 dell'art. 61 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, sono versati su specifici conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole regioni.

## **Capo II** **INTERVENTI DIVERSI**

### **Art. 19**

#### *Disposizioni in materia di viabilità*

[1] L'Ente nazionale per le strade, istituito con D.Lgs. 26/02/1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

[2] Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 44 della Legge 27/12/1997, n. 449 (8), tra i beni immobili di cui all'art. 4 del D.Lgs. 26/02/1994, n. 143, si intendono ricompresi le case cantoniere nonché i terreni utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade.

[3] *Si omette il comma 3, modificativo dall'art. 3 della Legge 28/04/1971, n. 287.*

[4] Le attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dalle società concessionarie attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società.

[5] Le società concessionarie valutano, secondo i criteri di cui all'art. 2426, comma 1, n. 4), del codice civile, ogni immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. In un apposito paragrafo della nota integrativa del bilancio di esercizio di tali società sono fornite le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa della concessionaria, concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate. Dette informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato.

### **Art. 20**

#### *Programmi pluriennali di attuazione*

[1] Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della Legge 28/01/1977, n. 10, e all'art. 6 del D.L. 23/01/1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/03/1982, n. 94, e successive modificazioni,

secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

[2] Qualora le regioni non adottino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, restano valide le vigenti disposizioni nazionali e regionali.

### **Art. 21**

#### *Approvazione di strumenti urbanistici*

[1] L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle province o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data del loro deposito, col corredo della documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati. L'Amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito, la regolarità formale degli atti in base ai requisiti prescritti dalle vigenti norme. Il termine può essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità previste dalla legislazione regionale.

[2] Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.

### **Art. 22 (9)**

#### *Piani attuativi degli strumenti urbanistici*

[1] L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed ai vigenti strumenti urbanistici, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la predisposizione dei medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha assunto con provvedimento l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni.

[2] La deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta giorni successivi alla

scadenza del termine per le osservazioni e le opposizioni.

[3] La pubblicazione dello strumento attuativo, da effettuare mediante deposito nella segreteria del comune, deve intervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera di adozione o approvazione.

[4] Per i piani attuativi in corso di redazione, presentazione, adozione o approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai commi precedenti decorrono da tale data.

[5] L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al presidente della giunta regionale il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

[6] Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli strumenti attuativi in variante non essenziale dello strumento urbanistico generale. Le regioni, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto, emanano norme che definiscono contenuti e limiti delle varianti non essenziali.

[7] Sono fatte salve le diverse scadenze e modalità previste dalle leggi regionali.

#### **Art. 23**

##### *Interventi nel settore sanitario*

[1] I progetti di interventi nel settore sanitario finanziati ai sensi della Legge 11/03/1988, n. 67, della Legge 05/06/1990, n. 135 (10), e del decreto del Ministro della sanità 29/08/1989, n. 321, affidati anteriormente al 03/06/1995, le cui gare non risultano indette alla data del 31/01/1997, possono essere adeguati o variati nel rispetto dell'originario importo dell'intervento.

[2] L'amministrazione interessata al finanziamento indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241, per il contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti. La conferenza stessa si pronuncia entro i successivi trenta giorni.

#### **Art. 24**

##### *Condoni edilizio*

[1] Il comma 2 dell'art. 38 della Legge 28/02/1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che la corresponsione per intero dell'oblazione, purché compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'art. 31 della medesima legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati di cui all'art. 41 della Legge 17/08/1942, n. 1150, e successive modificazioni, all'art. 17 della Legge 28/01/1977, n. 10, e successive modificazioni, all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, e

agli articoli 13, comma 1, 14, 15 e 16 della Legge 05/11/1971, n. 1086.

[2] Il comma 19 dell'art. 39 della Legge 23/12/1994, n. 724, deve intendersi nel senso che il diritto del proprietario di ottenere l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale, qualora abbia adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria, si esercita anche nei casi in cui l'acquisizione predetta sia stata disposta in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 15, commi 3 e 13, della Legge 28/01/1977, n. 10.

#### **Art. 25**

##### *Interpretazione autentica*

[1] Le disposizioni del D.L. 30/07/1966, n. 590, convertito dalla Legge 28/09/1966, n. 749, così come attuate con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 16/05/1968 e del 07/10/1971 (11), e successive modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 131 del 24/05/1968 e n. 274 del 28/10/1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone "B", "C", "E", che non comportavano inedificabilità assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 32 della Legge 28/02/1985, n. 47, all'art. 39 della Legge 23/12/1994, n. 724, e al comma 10 dell'art. 1 della Legge 27/12/1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in tali norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle Leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994.

#### **Art. 26**

##### *Collaudi*

[1] Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della Legge 05/03/1990, n. 46, i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. 06/12/1991, n. 447.

### **Capo III**

#### **INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE**

#### **Art. 27**

##### *Interventi in materia ambientale*

[1] Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche

ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale.

[2] L'obbligo di versamento di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle opere per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata attivata la procedura di cui all'art. 6 della Legge 08/07/1986, n. 349.

### **Art. 28**

#### *Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche*

[1] Il termine di cui all'art. 34 della Legge 05/01/1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'art. 32 della citata Legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 03/02/1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 12/07/1993, n. 275, come modificato dall'art. 14 del D.L. 08/08/1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/10/1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui all'art. 10 del citato D.Lgs. n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.

[2] Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della Legge 04/01/1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l'amministrazione provinciale territorialmente competente.

[3] Il termine di cui all'art. 25, comma 2, della Legge 05/01/1994, n. 36, come modificato dall'art. 15 del D.L. 08/08/1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/10/1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'art. 12, comma 4, della Legge 06/12/1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione.

[4] A decorrere dal 01/01/1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il

serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della Legge 27/12/1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della Legge 22/12/1980, n. 925 (12), in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della Legge 27/12/1953, n. 959, i predetti sovracanonici sono versati direttamente ai comuni.

[5] Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 16 della Legge 07/08/1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

[6] La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater dell'art. 12 del D.L. 05/10/1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/12/1993, n. 493 (13), si applica anche al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 8-quater.

[7] *Si omette il comma 7, modificativo dall'art. 4 della Legge 23/12/1992, n. 505.*

[8] I termini di cui all'art. 11 del D.L. 08/08/1994, n. 507, convertito dalla Legge 21/10/1994, n. 584, sono prorogati di due anni.

[9-10] *Si omettono i commi 9 e 10, modificativi rispettivamente dei commi 3 e 4 dell'art. 18 della Legge 05/01/1994, n. 36.*

### **Art. 29**

*Si omette l'art. 19, relativo a disposizioni, ormai decadute, per i comuni di Venezia e Chioggia.*

## **Capo IV** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30**

#### *Sanatoria*

[1] Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 29/04/1995, n. 140, 28/06/1995, n. 256, 28/08/1995, n. 358, 27/10/1995, n. 445, 23/12/1995, n. 546, 26/02/1996, n. 81, 26/04/1996, n. 217, 25/06/1996, n. 335, 08/08/1996, n. 443, e 31/12/1996, n. 670. (14)

### **Art. 31**

#### *Entrata in vigore*

[1] La presente legge entra in vigore il 19/05/1999.

## NOTE

(1) Parole “o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto” così aggiunte, con effetto dal 26/11/2003, dall’art. 39, comma 14-quinquies, della Legge 24/11/2003, n° 326 (G.U. n° 274 del 25/11/2003).

(2) La Legge 23/12/1996, n° 662 (G.U. n° 303 del 28/12/1996), è entrata in vigore il 01/01/1997.

(3) La Legge 07/03/1996, n° 108 (G.U. n° 58 del 09/03/1996), reca “Disposizioni in materia di usura”.

(4) Termine così prorogato, con effetto dal 31/12/2005, dall’art. 13, comma 2, del D.L. 30/12/2005, n° 273 (G.U. n° 303 del 30/12/2005), convertito, con modificazioni, in Legge 23/02/2006, n° 51 (G.U. n° 49 del 28/02/2006 - suppl. ord. n. 47). Il termine iniziale di 180 giorni era già stato prorogato:

al 31/10/2000 dall’art. 1, comma 5, del D.L. 25/02/2000, n° 32 (G.U. n° 46 del 25/02/2000), convertito, con modificazioni, in Legge 20/04/2000, n° 97 (G.U. n° 95 del 22/04/2000);

poi al 31/10/2001 dall’art. 145, comma 81, della Legge 23/12/2000, n° 388 (G.U. n° 219 del 29/12/2000);

poi al 31/12/2003 dall’art. 2, comma 7, della Legge 01/08/2002, n° 166 (G.U. n° 181 del 03/08/2002 - suppl. ord. n° 158);

poi al 31/12/2004 dall’art. 17-ter, comma 1, del D.L. 24/06/2003, n° 147 (G.U. n° 145 del 25/06/2003), convertito, con modificazioni, in Legge 01/08/2003, n° 200 (G.U. n° 178 del 02/08/2003), e come poi modificato dall’art. 6, comma 1, del D.L. 24/12/2003, n° 355 (G.U. n° 300 del 29/12/2003) convertito, con modificazioni, in Legge 27/02/2004, n° 47 (G.U. n° 48 del 27/02/2004), e ripubblicato sulla G.U. n° 62 del 15/03/2004;

ed infine al 31/12/2005 dall’art. 19-quinquies, comma 1, del D.L. 09/11/2004, n° 266 (G.U. n° 264 del 10/11/2004), convertito, con modificazioni, in Legge 27/12/2004, n° 306 (G.U. n° 302 del 27/12/2004) e ripubblicato, nel conseguente testo coordinato, sulla G.U. n° 15 del 20/01/2005.

(5) Termine così prorogato, con effetto dal 31/12/2005, dall’art. 13, comma 2, del D.L. 30/12/2005, n° 273 (G.U. n° 303 del 30/12/2005), convertito, con modificazioni, in Legge 23/02/2006, n° 51 (G.U. n° 49 del 28/02/2006 - suppl. ord. n. 47). Il termine iniziale di 120 giorni era già stato prorogato:

al 31/10/2000 dall’art. 1, comma 5, del D.L. 25/02/2000, n° 32 (G.U. n° 46 del 25/02/2000), convertito, con modificazioni, in Legge 20/04/2000, n° 97 (G.U. n° 95 del 22/04/2000);

poi al 31/10/2001 dall’art. 145, comma 81, della Legge 23/12/2000, n° 388 (G.U. n° 219 del 29/12/2000);

poi al 31/12/2003 dall’art. 2, comma 7, della Legge 01/08/2002, n° 166 (G.U. n° 181 del 03/08/2002 - suppl. ord. n° 158);

poi al 31/12/2004 dall’art. 17-ter, comma 1, del D.L. 24/06/2003, n° 147 (G.U. n° 145 del 25/06/2003), convertito, con modificazioni, in Legge 01/08/2003, n° 200 (G.U. n° 178 del 02/08/2003), e come poi modificato dall’art. 6, comma 1, del D.L. 24/12/2003, n° 355 (G.U. n° 300 del 29/12/2003) convertito, con modificazioni, in Legge 27/02/2004, n° 47 (G.U. n° 48 del 27/02/2004), e ripubblicato sulla G.U. n° 62 del 15/03/2004;

ed infine al 31/12/2005 dall’art. 19-quinquies, comma 1, del D.L. 09/11/2004, n° 266 (G.U. n° 264 del 10/11/2004), convertito, con modificazioni, in Legge 27/12/2004, n° 306 (G.U. n° 302 del 27/12/2004) e ripubblicato, nel conseguente testo coordinato, sulla G.U. n° 15 del 20/01/2005.

(6) L’art. 128 del D.P.R. 09/10/1990, n° 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) disciplina la concessione di contributi in conto capitale per la costruzione, l’ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche.

(7) Comma così aggiunto, con effetto dal 10/03/2001, dall’art. 6, comma 2, della Legge 08/02/2001, n° 21 (G.U. n° 45 del 23/02/2001).

(8) L’art. 4, comma 5, della Legge 27/12/1997, n° 449 (G.U. n° 302 del 30/12/1997), recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, stabilisce che “il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell’Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziative del Ministero delle finanze, con le procedure previste per le dimissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili”.

(9) Si veda ora l’art. 108 del D.P.R. 06/06/2001, n° 380 (G.U. n° 245 del 20/10/2001), recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A)”.

(10) La Legge 05/06/1990, n° 135 (G.U. n° 132 del 08/06/1990) reca “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS”.

(11) I suddetti decreti recano “Determinazione del perimetro della Valle dei templi di Agrigento, delle prescrizioni d’uso e dei vincoli di inedificabilità”.

(12) La Legge 22/12/1980, n° 925 reca “Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice”.

(13) L’art. 12, comma 8-quater, della Legge 04/12/1993, n° 493 (G.U. n° 285 del 04/12/1993) disciplina la possibilità da parte del Ministro dei lavori pubblici di bandire pubblici concorsi per l’assunzione del personale dirigenziale e direttivo.

(14) I citati decreti legge non sono stati convertiti in legge, e sono quindi decaduti.